



CITTA' DI TAORMINA

CONTRATTO DI SERVIZI

per l'affidamento di un contratto di concessione del "Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Taormina"

REPUBBLICA ITALIANA

L'annoil giorno... del mese di...in Taormina (Messina), nella casa comunale innanzi a me dott. ...Segretario del Comune di Taormina, autorizzato per legge a rogare atti in forma pubblica ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.L.vo 267 del 18.08.2000, omessa l'assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunziato si sono personalmente costituiti i signori:

1) Dott.ssa Angela La Torre, C.F..... nata a.... il...che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Taormina, con sede in _____, via _____, C.F. _____ e P.IVA _____, nella qualità responsabile dell' Area Economico Finanziaria e dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, (di seguito per brevità anche "Amministrazione" o "Committente"),

E

2) Sig....nato il.... ivi residente nella qualità di ...della (nome aggiudicatario) _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del __ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Concessionario").

Detti componenti della cui identità personale, io segretario comunale, mi sono accertato, relativamente alla prima per conoscenza diretta e relativamente al secondo mediante carta di identità.....mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale

PREMETTONO



- con deliberazione di C.C. n. 13 del 25.03.2024 il Comune di Taormina ha stabilito di esternalizzare, attraverso la concessione a soggetti terzi iscritti ad apposito albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/97, la gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Taormina di seguito elencate:
 - a) Imposta Municipale Unica (IMU);
 - b) Tassa Rifiuti (TARI);
 - c) COSAP;
 - d) Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
 - g) Canone Unico Patrimoniale (CUP);
 - h) Imposta di soggiorno;
 - i) Gestione dei canoni idrici, fognari e depurazione;
 - j) Oneri di urbanizzazione e Costi di Costruzione;
 - k) Servizio Idrico Integrato;
 - l) Altre entrate patrimoniali per le quali, nel corso dell'affidamento, si rendesse necessaria la gestione esterna attraverso la concessione a soggetti terzi iscritti ad apposito albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/97, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
- con determina n. 114 - Reg. Gen. n. 1121 del 23/07/2024, il Comune di Comune di Taormina (ME) ha determinato di affidare in concessione il "*Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Taormina*", mediante procedura di gara (telematica) aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. lgs. n. 36/2023 demandando la procedura di gara per l'appalto in argomento alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l., cui quest'Ente ha aderito giusta deliberazione di G.M. n. del 03.05.2024 approvando il Regolamento Istitutivo della Centrale Unica di Committenza e lo Schema di Convenzione, che disciplinano le modalità operative di funzionamento della C.U.C.;
- il bando di gara è stato trasmesso alla CUC in data.... con prot.... per la pubblicazione nelle forme di legge mediante invio alla G.U.C.E in data....e alla G.U.R.I. in data...nonché sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.taormina.me.it;
- la procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i servizi in questione si è svolta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, "Codice");
- con verbale n....del.... , pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio della CUC, la stazione appaltante ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di _____;
- che con successiva determina del responsabile di Area Economico Finanziaria e dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, il Comune di Taormina ha preso atto del verbale di aggiudicazione provvisoria di gara della CUC ed ha aggiudicato definitivamente la gara alla società....



- la predetta aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice, con nota prot....del....;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, co. 3 del Codice;
- che dalla competente stazione appaltante è stata formulata attraverso il sistema SI.CE.ANT. della Banca Dati Nazionale Antimafia richiesta informatica di informativa Antimafia al competente Ufficio Territoriale di Governo, acquisita al protocollo n....del...di cui al vigente combinato disposto dell'art. 84 comma 4 r art. 91 del D.L.vo n. 159/2011;
- che essendo decorso il termine previsto al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, pertanto, in assenza dell'informativa da parte del competente UTG, l'Ente comunale procede ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della società..... come da D.U.R.C. n.... rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data.... e scadenza al
- che è stato acquisita anche la dichiarazione, ex art. 11, comma 4 del Codice in merito al CCNL applicato dall'operatore economico ai propri dipendenti;
- che la Ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice ha prestato, idonea garanzia fideiussoria rilasciata dalla compagnia in data.... presso....l'Agenzia dimediante polizza identificata con numero, per una somma garantita di Euro, con scadenza al .../.../20...;
- che tale garanzia viene accettata dalla responsabile d'Area del Comune con la mera sottoscrizione del presente contratto;
- che la Ditta, mediante bonifico bancario eseguito in data .../.../.... a favore del Comune di Taormina, conto corrente identificato da IBAN n...., ha regolarmente versato le spese contrattuali per complessivi Euro (Euro.... così suddivisi: per diritti di segreteria Euro (Euro...), per diritti di registrazione Euro/00 (Euro 0), per imposta di bollo Euro/00 (Euro ...,00) ed Euro/00 (Euro,00) per marche da bollo su documentazione allegata, come da richiesta formulata dal Comune di Taormina ai fini della stipula del presente contratto con nota prot. n. ... del .../.../...;
- che il Concessionario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il Bando - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che le attività oggetto del presente appalto danno origine a rischi interferenti e pertanto sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che



gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a € 200,00.

QUANTO INNANZI PREMesso

Le parti costituite convengono e stipulano quanto risulta dall'articolato che segue:

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni;

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'offerta economica,

- l'offerta tecnica,

- il capitolato tecnico;

- le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara

che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva ed espressamente dichiarano di non volerli materialmente allegare al presente atto essendo tutti depositati presso l'ufficio del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Taormina debitamente sottoscritti dalle parti;

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati dall'Amministrazione nella procedura di gara;

- dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale della CUC dal Concessionario nella suddetta procedura;

- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Concessionario;

- dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- dalle Delibere ANAC con i Regolamenti attuativi previsti dal D.lgs. n. 36/2023, adottate dall'ANAC, ove già divenute efficaci;

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- dal Codice di comportamento dell'Amministrazione e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

4. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 60, co. 2 del Codice.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal



Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dall'Amministrazione.

6. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

Art. 2 - Poteri del Concessionario e Oggetto del contratto;

Con il presente contratto vengono trasferite al Concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Taormina per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

L'affidatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà da intendersi trasferite e/o delegate all'affidatario per effetto del contratto stesso, così come previsto dall'art. 17 del Capitolato speciale.

Il Comune di Taormina affida al Concessionario che accetta, tutti i servizi descritti all'articolo 1 del capitolato speciale di appalto che di seguito si trascrivono:

1. l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, delle entrate derivanti da leggi e regolamenti (comprehensive di capitale, interessi e spese) gestite dall'Ente. La concessione ha per oggetto anche il servizio di gestione del contenzioso tributario connesso ai servizi in concessione, come meglio specificato nel presente Capitolato speciale.
2. Formano oggetto della concessione la riscossione coattiva gli avvisi di accertamento esecutivi emessi e notificati a partire dall'1/1/2020 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 che non siano stati oggetto di affidamento ad altri soggetti per la riscossione coattiva/forzata e non siano prescritti, nonché gli avvisi che di accertamento che saranno emessi nelle annualità 2024 al 2029.
3. L'oggetto della concessione riguarda anche le entrate patrimoniali per le quali non è previsto lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo, ex art. 1, comma 792, L. 160/2019 (es. verbali contravvenzionali per le sanzioni afferenti alla violazione al codice della strada) che non siano state oggetto di affidamento ad altri soggetti per la riscossione coattiva/forzata e non siano prescritte;
4. La concessione prevede tutte le fasi successive all'esecutività dell'atto a partire dell'emissione del sollecito di pagamento previsto dall'Art.1 c. 795 della L.160/2019, in particolare sarà onere dell'affidatario gestire:
 - le azioni cautelari, conservative ed ogni altra azione prevista dalla legge a tutela del credito previa informativa dell'avvenuta presa in carico al debitore
 - la verifica del fondato pericolo della riscossione emersa successivamente all'affidamento delle somme e l'avvio tempestivo dell'attività di riscossione coattiva
 - la riscossione coattiva secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e dalla normativa vigente applicabile alle entrate patrimoniali che non rientrano nella predetta disciplina.
5. La procedura viene svolta a favore del Comune di Taormina.



Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il Contratto ha una durata di cinque anni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'aggiudicazione, oltre due anni, in caso di proroga, per il periodo strettamente necessario al perfezionamento di un nuovo bando di gara.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Concessionario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
4. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 - Importo contrattuale;

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2, viene determinato, per la durata di cinque anni, in € _____ oltre IVA risultante dall'applicazione dell'aggio posto a base di gara del 6,00% (sei per cento), sul 20% della stima degli incassi derivanti dalla riscossione coattiva;
2. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € _____
3. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale sono pari a € 200,00.
4. In caso di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, si rinvia a quanto disposto dall'art. 9 del Codice.

In caso di proroga l'importo contrattuale previsto per lo svolgimento delle prestazioni viene determinato per la durata di anni due in € _____.

Art. 5 - Compenso della riscossione e delle spese;

Il compenso per la riscossione e la disciplina delle spese di notifica ed afferenti alle procedure per il recupero coattivo sono disciplinati dall'art. 4 del Capitolato che viene riportato integralmente.

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, mentre le spese di notifica e le spese relative alle procedure cautelari/esecutive a qualsiasi titolo sostenute restano a totale carico del concessionario.



2. L'aggio a base di gara è fissato nella misura pari al 6% (sei per cento) dal calcolarsi sulle somme effettivamente incassate.
3. Con la prescrizione dell'aggio contrattuale il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.
4. La misura dell'aggio è definitiva e vincolante per le parti.
5. Al Concessionario sono riconosciuti, da parte dell'Ente, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e ss.mm.ii. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e ss.mm.ii. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato, anche delle spese postali (anticipate dal Concessionario).
6. Relativamente alle entrate tributarie e patrimoniali disciplinate dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 sono a carico del contribuente i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive così determinati:
 - una quota denominata "**oneri di riscossione a carico del debitore**", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; tali oneri spetteranno integralmente all'Ente;
 - una quota denominata "**spese di notifica ed esecutive**", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

Art. 6 - Modalità di pagamento;

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore del Concessionario secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Concessionario dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Concessionario dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: "....." dovranno riportare nell'oggetto la dicitura: ".....", CIG ed essere intestate a: Comune di Taormina - C.F.:-sede..... codice univoco dell'ufficio



4. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del Contratto.
5. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è.....
6. Ogni pagamento è subordinato:
 - alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dal Concessionario;
 - all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, della regolare esecuzione delle prestazioni;
 - all'acquisizione del DURC del Concessionario e di eventuali subappaltatori, e dei progettisti indicati;
 - agli adempimenti in favore dei subappaltatori, se sono stati stipulati contratti di subappalto;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al DM del 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.
9. Per il resto si rinvia alle previsioni dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto rubricato "Liquidazione corrispettivo".
10. In caso di proroga, le modalità di pagamento saranno le medesime, salve eventuali modifiche legislative o diversa pattuizione delle parti che dovrà essere oggetto di specifica approvazione.

Art. 7- Conti correnti della Riscossione;

1. Come previsto dall'art. 5 del Capitolato tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti intestati al Comune di Taormina (conto dedicato), per mezzo del sistema di pagamento denominato "PagoPA".



2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione, così come previsto dall'art. 1, comma 790 della legge 160 del 2019.

Art. 8 - Obblighi del concessionario e prestazioni aggiuntive;

1. Le prestazioni contrattuali del Concessionario sono indicate nel Capitolato di Appalto e devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nello stesso e nell'offerta presentata in sede di gara, con l'osservanza della tempistica prevista dalla legge e con il regolare adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti comunali in materia di fiscalità locale e di gestione dei tributi locali, nonché delle entrate di natura patrimoniale.

2. Resta a totale cura e responsabilità del Concessionario, nell'ambito dell'Appalto in oggetto, la elaborazione, produzione, firma e notifica degli atti e delle comunicazioni destinate sia ai contribuenti, sia alle istituzioni, a qualsiasi titolo competenti; così come è a cura e responsabilità del Concessionario la gestione delle istanze, del contenzioso e dei ricorsi presso i differenti organi giurisdizionali, fino al secondo grado di giudizio, attinenti l'espletamento dei servizi in oggetto.

3. Come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione comunale;

Gli obblighi dell'Amministrazione sono contenuti negli artt. 5, comma II, 6, 9, 15 del Capitolato.

Art. 10 - Penali;

Si richiama integralmente l'art. 10 del capitolato di appalto per la previsione delle penali in caso di inosservanza del capitolato da parte del Concessionario.

1. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui all'Art. 10 comma 1 lettera j) del presente capitolato si procederà alla irrogazione di una sanzione pari a 1.000,00 euro per ogni lista di carico, rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi

2. Nei casi non previsti nel precedente comma, per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali, così come previsti dal capitolato e dalle norme di legge (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc...), l'Ente invierà formale diffida con



descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ognimancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

3. L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Rup verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.

4. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso all'penalità nella misura inizialmente stabilita.

5. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, dei maggiori oneri sostenuti.

6. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi, oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:

- i) mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- ii) mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della emissione e notifica degli atti;
- iii) vizi di illegittimità delle procedure di riscossione e/o degli atti della riscossione, accertati con provvedimento giudiziale divenuto definitivo;
- iv) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- v) mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

7. Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente si rivale anche sulla garanzia definitiva.



Art. 11 - Cause di risoluzione del contratto;

1. Oltre alla sospensione/interruzione del servizio prevista dall'art. 3 del presente Contratto ed alle cause di risoluzione di diritto, ex art. 1456 cc, previste dall'art. 24 del Capitolato, cui il contratto espressamente rinvia, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il Concessionario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata con preavviso di non meno di quindici giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- gravi violazioni di legge;
- violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del personale del Concessionario su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività dell'Amministrazione;
- se si verificano una o più condizioni di cui all'art. 122, c. 1 e 2 del Codice;

2. Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per l'eventuale espletamento di una nuova procedura di affidamento.

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

4. Il Contraente si assume gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice.

Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

1. Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, c. 5 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale impiegato del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti impiegato/i nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al primo periodo, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario.

4. Per il resto si rinvia alle previsioni dell'art. 8 del Capitolato, rubricato "Personale dipendente del Concessionario".

Art. 13 - Nomina responsabile Funzionario della Riscossione;

il Concessionario nomina quale funzionario della riscossione, ex art. 1, comma 793 della L. n. 160/2019, il/i sig./sigg.ri....Qualsiasi eventuale successiva variazione nell'indicazione del nominativo/nominativi dovrà essere comunicata all'Ente tramite la pec istituzionale e accettata dall'Amministrazione comunale con lo stesso mezzo, senza necessità di modifica contrattuale.

Art. 14 - Nomina coordinatore di tutte le attività previste nel Capitolato Speciale;

il concessionario nomina quale coordinatore delle attività previste nel Capitolato Speciale, inclusa la gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, figura prevista dagli artt 13 e 14 del Capitolato, il sig.... qualsiasi eventuale successiva variazione nell'indicazione dei nominativi dovrà essere comunicata all'Ente tramite la pec istituzionale e accettata dall'Amministrazione comunale con lo stesso mezzo, senza necessità di modifica contrattuale.

Art. 15 - Nomina responsabile della direzione del servizio;

il Concessionario nomina quale responsabile del servizio il sig.... ed il vice responsabile il sig....Qualsiasi eventuale successiva variazione nell'indicazione dei nominativi necessiterà la modifica del contratto.

Art. 16 - Nomina direttore dell'esecuzione del contratto;

1. L'Amministrazione individua il/la dr/dr.ssa....., funzionario dell'Ufficio, quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del Contratto attraverso il referente della riscossione.



Art. 17 - Subappalto;

1. Il Concessionario conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di carattere strumentale previste dall'art. 23, comma 2, del Capitolato Speciale.

ovvero

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:.....rientranti sempre nella previsione di cui all'art. 23, comma 2 del Capitolato Speciale.

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento al Concessionario, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, c. 11, del Codice.

3. In caso di pagamenti effettuati al Concessionario, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

4. Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il Concessionario deposita presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il Contraente contestualmente trasmette la dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5 del Disciplinare di gara, nonché l'impegno ad osservare i requisiti dettati dal PNRR di cui all'art. 9 del Disciplinare.

7. Nel caso in cui il Concessionario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- nome del sub-contraente;
- importo del sub-contratto;
- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Il Concessionario deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.



9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice.
10. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza;

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per i flussi e le banche dati inviati dal Comune di Taormina, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali;

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Concessionario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. Il Concessionario si obbliga a:
 - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Amministrazione garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");



- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.
- 7- Come previsto dall'art. 27 del Capitolato, il Comune autorizza il concessionario, con effetto immediato e sino a formale provvedimento direvoa, a compiere sugli atti gestiti e assimilati da quest'ultimo in qualunque tempo, le seguenti operazioni:
- accesso ai dati dei contribuenti, utili ai fini dell'oggetto della presente Convenzione mediante l'utilizzo delle tecnologie ritenute più idonee;
 - registrazione dei dati, trattamento e gestione del materiale cartaceo, memorizzazione e mantenimento della Banca Dati.

Art. 20 - Responsabilità per infortuni e danni - Manleva;

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.
5. Come previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto il Concessionario ha prestato idonea garanzia fideiussoria rilasciata dalla compagnia in data....Agenzia dimediante polizza identificata con numero, per una somma



garantita di Euro, con scadenza al .../.../20...che viene depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;

Art. 21 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica che gli estremi del conto corrente dedicato al presente Contratto sono....

Le persone delegate ad operare sul detto conto sono le seguenti....

Il Concessionario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni tramite la pec istituzionale dell'Ente.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

5. Il Concessionario garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

6. Il Concessionario e il subappaltatore che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata

7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di



tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 371 del 27.7.2022 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 22 - Garanzia definitiva;

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Concessionario ha prestato idonea garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Amministrazione e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto (cinque anni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sull'aggio da corrispondere.

4. L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del Contratto.

5. In caso di proroga la garanzia dovrà essere ricostituita dal Concessionario.

Art. 23 - Obblighi successivi alla scadenza del contratto e prestazioni aggiuntive;

Alla scadenza del contratto il concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 19 del Capitolato che vengono riportati come segue:

1. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso l'Ente.

2. Il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e una PEC, nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione delle procedure di gestione della riscossione.

3. Per i medesimi servizi, il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 giorni dalla



conclusione delle singole procedure ancora in carico.

4. Al termine dell'appalto il Concessionario dovrà comunque:

- portare a compimento le attività di riscossione coattiva relativa ai crediti già avviati al coattivo prima della scadenza contrattuale, fino all'incasso o alla dichiarazione della loro inesigibilità (per i soli crediti per la quale è prevista);
- portare a termine i ricorsi pendenti in qualsiasi grado di giudizio, fino alla definizione della causa, così come le procedure concorsuali. In caso di soccombenza l'aggiudicatario non avrà diritto al rimborso delle spese sostenute, in caso di vittoria della causa l'affidatario avrà diritto ad incassare le spese di lite eventualmente riconosciute in sentenze, oltre a quanto di sua competenza secondo quanto determinato in sede di affidamento sulle somme riscosse entro sei mesi dal deposito della sentenza definitiva o comunque esecutiva. Nel caso di pagamento rateizzato l'Affidatario ha diritto all'aggio calcolato sui versamenti effettuati dal contribuente a seguito delle rateizzazioni accordate, purché la rateizzazione avvenga entro sei mesi dal deposito della sentenza definitiva o comunque esecutiva. Qualora nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione l'Ente incassi somme per ritardati pagamenti per avvisi di pagamento o di accertamento a seguito dell'attività intrapresa dall'Affidatario, sarà tenuto a corrispondere all'Affidatario l'aggio contrattuale. In caso di riscossioni successive niente sarà dovuto all'Affidatario, ad eccezione di quanto incassato nella gestione di coattiva affidata all'Affidatario uscente.

Art. 24 - Foro di competenza;

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Concessionario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente il Tribunale di Palermo, sez. Imprese.

Art. 25 - Elezione di domicilio e comunicazioni;

1. Ai fini del Contratto nei rapporti tra le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Comune di Taormina, Sede....C.F..... PEC:....
- (Concessionario) Sede....C.F. PEC:...

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani
all'Estero e le Politiche Migratorie

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 26 - Norme di rinvio e adeguamento alla legislazione vigente;

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti ed ai Regolamenti Comunali riferite alle fattispecie di entrata affidate attualmente vigenti ed a quelli che l'Ente adotterà nel periodo di vigenza del presente contratto, alla lex specialis dell'appalto costituita dal *Disciplinare di gara* e dal Capitolato Speciale di Appalto e dai contenuti del progetto tecnico presentato in fase di offerta.

Nel caso in cui per effetto della riforma del sistema delle entrate locali o della Riscossione o per effetto di altre modifiche legislative o regolamentari dovessero determinarsi variazioni nelle modalità di gestione e riscossione delle entrate cui si riferiscono i servizi oggetto di affidamento, nella titolarità e competenza a gestire e riscuotere le entrate medesime, o nel caso in cui venissero eliminate talune delle suddette entrate, con introduzione di altre tipologie, fattispecie e forme di entrata, o aggiunte nuove entrate comunale, il Comune assume l'impegno di adeguare il contratto ristabilendo pienamente il sinallagma contrattuale con la Ditta Aggiudicataria, qualora compromesso dalle suddette evoluzioni normative anche mediante affidamento di eventuali nuove entrate e servizi rispetto a quelli oggetto dell'appalto, se nella titolarità del Comune.

Parimenti il Concessionario si impegna ad adeguare il contratto nel caso in cui il sinallagma contrattuale sia compromesso dalla introduzione di innovazioni normative sfavorevoli al Comune.

Art. 27 - consenso al trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche da parte del Concessionario;

Il Concessionario esprime il consenso al trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche interessate che sarà effettuato da questo Ente nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Del presente atto, che è costituito da n....pagine, oltre quanto di questa fino alle firme, tutte dattiloscritte, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti costituite, le quali dichiarandone il contenuto conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono come appresso in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18. del Codice.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani
all'Estero e le Politiche Migratorie

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

Il Responsabile Area Economico - Finanziaria Entrate

IL SEGRETARIO GENERALE
